

**Queirolo.** — *Al ministro dell'istruzione pubblica.* — « Per sapere se nella imminenza di nuovi aumenti di stipendio al personale delle scuole medie non ritenga atto di giustizia riparatrice applicare anche al personale subalterno con nomina effettiva dei Regi licci-ginnasi assunto in servizio dello Stato in seguito alla regificazione di detti istituti, le norme contemplate dall'articolo 33 della legge 16 luglio 1914, n. 679, affinché venga riconosciuto anche a questo poco numeroso personale il beneficio di liquidare il proprio nuovo stipendio in base al servizio effettivamente prestato ».

**RISPOSTA.** — « I provvedimenti che sono stati presi recentemente nei riguardi del personale delle scuole medie sono stati limitati soltanto agli aumenti organici di stipendi; nè sarebbe ormai possibile introdurre disposizioni riguardanti una liquidazione di posizioni giuridiche ed economiche passate.

« Si prende nota della speciale categoria di persone alle quali si interessa l'onorevole interrogante e dei loro desideri che in massima appaiono degni di considerazione, per provvedere alla prima occasione che si presenti di modificazioni da apportare alla legge 16 luglio 1914, n. 679.

« *Il sottosegretario di Stato*  
« **CELLI** ».

**Restivo.** — *Al ministro dell'istruzione pubblica.* « Per sapere se non creda opportuno di attuare la invocata riforma del ruolo organico del personale amministrativo delle segreterie universitarie, equiparandolo ai funzionari dell'Amministrazione centrale ».

**RISPOSTA.** — « La riforma del ruolo organico del personale delle segreterie universitarie è connessa al provvedimento generale proposto dalla Commissione per il miglioramento delle condizioni economiche degli impiegati dello Stato. Si confida che tale riforma possa avere presto attuazione e che, nei limiti del possibile, corrisponda all'aspettativa del personale ».

« *Il sottosegretario di Stato*  
« **CELLI** ».

**Vinaj.** — *Al ministro dell'istruzione pubblica.* — « Per conoscere per quali motivi si sia determinato a negare agli studenti ex-militari iscritti nelle Regie scuole secondarie nel marzo scorso il beneficio della dispensa dagli esami dei sei decimi di qualifica, avendo essi già subito un esame deliberatorio sulle materie dei trimestri precedenti e quindi la sola sufficienza ottenuta al terzo trimestre può essere garanzia della conoscenza di tutte le materie del corso ».

**RISPOSTA.** — « Tale beneficio non è stato negato, ma ne è stata rimessa la concessione al prudente arbitrio delle Commissioni esaminatrici, come è espressamente dichiarato nella ordinanza per gli esami nelle scuole medie, emanata il 26 maggio u. s. e pubblicata sul *Bollettino Ufficiale* del Ministero, n. 22, del 29 maggio 1919.

« *Il sottosegretario di Stato*  
« **CELLI** ».

---

*Il Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia*

PROF. T. TRINCHERI

---

Roma, 1919 — Tip. della Camera dei Deputati.